

(N. 2323)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA, GROSSI, CATELLANI, PIERACCINI, FERRALASCO, LEPRE, PITTELLA, VIVIANI, BERMANI, ROSSI DORIA e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1975

#### Norme per la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti valutari

ONOREVOLI SENATORI. — La fuga di capitali verso l'estero è stata, ed è ancora, il fenomeno più grave di quel processo di degradazione degli « apparati » pubblici o parapubblici che colpisce la nostra società civile. Si tratta, come è noto, di un fenomeno che esercita un peso rilevante nella nostra economia, che indebolisce la struttura dell'impresa, alimenta l'instabilità dei nostri conti con l'estero, favorisce l'irresponsabilità di chi dovrebbe avere maggiore senso civico verso la comunità nazionale.

Sono anche noti i danni provocati nel corso dell'ultimo decennio da questo impoverimento delle nostre risorse finanziarie, danni che oggi hanno una ripercussione diretta nella crisi recessiva che ha colpito il nostro Paese.

Un fiume di migliaia di miliardi ha valicato clandestinamente o con fittizie opera-

zioni commerciali i confini d'Italia, senza che strumenti adeguati fossero a disposizione dei pubblici poteri per fermare o contenere una simile calamità. Esempi di vera e propria impunità, sia per il traffico clandestino al confine, sia per operazioni commerciali illecite o mascherate, sono stati spesso alla ribalta della cronaca quotidiana.

È noto, pure, che una parte rilevante di questo illecito traffico valutario trae origine o da simulate operazioni di *import-export*, o da sottofatturazioni o sovralfatturazioni nei rapporti commerciali con l'estero.

È difficile sbarrare tutte le molte strade attraverso cui scorre questo traffico; ma è possibile realizzare una nuova strumentazione preventiva e repressiva che funga da deterrente per chi irresponsabilmente impoverisce il proprio Paese ed in definitiva non protegge neppure i propri beni.

Pertanto, proprio in considerazione della estrema gravità del fenomeno, cui, secondo alcune stime, va ricondotta più della metà del *deficit* della bilancia commerciale del nostro Paese, col presente disegno di legge si intende approntare un efficace sistema di sanzioni penali, idoneo a contrastare gli illeciti traffici valutari, non solo per la intrinseca forza dissuasiva, ma anche per la conseguente applicabilità degli strumenti di prevenzione, accertamento e repressione previsti dal codice di procedura penale.

In questa prospettiva, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono e sanzionano le forme tipiche in cui si manifesta la fuga dei capitali all'estero e, precisamente, da una parte l'esportazione e, dall'altra, la costituzione di disponibilità valutarie nei Paesi stranieri.

In ordine alla prima ipotesi ed allo scopo di non intervenire anche penalmente oltre che amministrativamente in fattispecie di minima importanza economica, è stato previsto un limite minimo per la rilevanza penale del fatto; limite fissato attraverso il riferimento all'ammontare dei mezzi di pagamento di cui è consentita l'esportazione per scopi di turismo, affari, studio e cura (attualmente per un controvalore di lire 500.000, in base al decreto ministeriale 2 maggio 1974).

Oltre tale limite, la sanzione penale è stata graduata prevedendo la pena della multa da un terzo al doppio dei mezzi di pagamento di cui si è attuata l'esportazione, quando questi abbiano un valore non superiore a 10 milioni, e, in caso contrario, la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa dall'intero al doppio. È stata prevista, inoltre, la confisca obbligatoria dei beni sequestrati.

Per quanto concerne l'ipotesi di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero, poichè il fenomeno assume forme più insidiose (ad esempio, accreditamento su conti in banche estere di corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi avvenute nel Paese ovvero di somme trasferite all'estero in conseguenza di esportazioni ed importazioni, effettuate con dichiarazione di prezzi minori o maggiori di quelli effettivamente

pattuiti), sono state previste sanzioni più gravi: multa pari al valore delle disponibilità valutarie illecitamente costituite, aumentato dalla metà al doppio oppure, per valori superiori a 10 milioni, la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa dal doppio al triplo del valore delle disponibilità. Il reato, inoltre, è stato considerato aggravato, anche qui per l'intrinseca maggiore pericolosità, nel caso di concorso di amministratori o dipendenti di istituti bancari.

Allo scopo di predisporre una norma di chiusura, l'articolo 3 del disegno di legge, configurando un reato proprio di pericolo, prevede, fuori dalle ipotesi di concorso nelle fattispecie descritte negli articoli 1 e 2, la responsabilità penale degli amministratori e dei dipendenti di banca per violazione di norme valutarie. Anche in questo caso la sanzione è graduata secondo la gravità del fatto, escludendo peraltro la possibilità per l'imputato di estinguere il reato mediante oblazione.

Con l'articolo 4, anche al fine di incentivare negli organismi privati la maggiore vigilanza sull'osservanza delle norme valutarie, è stata prevista l'obbligazione civile dei soggetti indicati dagli articoli 196 e 197 del codice penale in ordine a tutte le pene pecuniarie previste dal disegno di legge. Sono state fatte salve, inoltre, le eventuali sanzioni amministrative concorrenti. Lo stesso articolo, infine, adottando una disciplina analoga a quella prevista per il contrabbando (art. 108 della legge 25 settembre 1940, numero 1424), equipara al reato consumato il tentativo di esportazione di mezzi di pagamento ovvero di costituzione di disponibilità valutarie all'estero.

La necessità, collegata alla particolare natura degli illeciti, di rendere il più tempestivo possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria ha indotto ad attribuire la cognizione dei reati valutari alla competenza del Pretore, il più idoneo sotto tale profilo sia perchè è giudice monocratico, sia perchè agisce con rito sommario e sia perchè assicura una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale. Per tale giudice, inoltre, è stato reso obbligatorio e non meramente facoltativo procedere all'iscrizione di ipoteca legale o al sequestro conservativo anche in danno della

persona civilmente obbligata al pagamento della pena pecuniaria.

Infine, con gli articoli 6, 7 e 8 del presente disegno di legge, si sono intese rafforzare le strutture necessarie a contrastare il grave fenomeno della fuga dei capitali all'estero. In particolare, tale risultato è perseguito attraverso la previsione: a) di un nucleo specializzato di polizia valutaria, alle dirette dipendenze del Comando generale della guardia di finanza; b) del coordinamento della azione di tutti gli organi della Pubblica amministrazione od enti interessati alla repressione del fenomeno; c) dell'attribuzione del-

la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

In conclusione, onorevoli senatori, il presente disegno di legge affronta l'indiscutibile ed ormai indilazionabile esigenza di contrastare l'irresponsabile azione di quanti sottraggono capitali al nostro Paese, sia attraverso un potenziamento degli strumenti di prevenzione, accertamento e repressione, sia attraverso il necessario adeguamento delle strutture, con una prevedibile ed auspicata reciproca azione catalizzatrice.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Chiunque esporta senza autorizzazione biglietti di Stato e di banca italiani o titoli di credito di qualsiasi specie o altri mezzi di pagamento, per un valore superiore a quello complessivamente consentito dalle disposizioni vigenti per scopi di turismo, affari, studio e cure, è punito con la multa da un terzo al doppio dei mezzi di pagamento stessi.

Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il valore dei mezzi di pagamento superi l'importo di lire 10 milioni, la pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa dall'intero fino al doppio del valore dei mezzi di pagamento stessi.

È sempre ordinata la confisca della valuta e delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

### Art. 2.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, costituisce disponibilità valutarie all'estero, in violazione delle norme in materia, è punito con la multa pari al valore delle disponibilità valutarie illecitamente costituite, aumentato dalla metà al doppio.

Nei casi previsti dal precedente comma, qualora le disponibilità valutarie superino l'importo di lire 10 milioni, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa dal doppio al triplo del valore delle disponibilità stesse.

Quando nelle violazioni di cui ai commi precedenti concorrono amministratori o dipendenti di istituti bancari, il reato è aggravato.

#### Art. 3.

Fuori delle ipotesi di concorso nei reati di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'amministratore o il dipendente di un istituto bancario, che violi le disposizioni in materia valutaria, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione.

Nei casi più gravi la pena è dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da lire 1 milione a 10 milioni.

Non è ammessa oblazione.

#### Art. 4.

Per il tentativo di esportazione di mezzi di pagamento ovvero di costituzione di disponibilità all'estero si applicano le stesse pene stabilite per il reato consumato.

Si applicano, anche per il pagamento delle multe, gli articoli 196 e 197 del codice penale.

Quando il fatto costituisce reato ai sensi degli articoli precedenti, sono salve le disposizioni che comminano, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo.

#### Art. 5.

La cognizione dei reati previsti dalla presente legge è di competenza del Pretore.

Salva offerta di cauzione, il Pretore, dinanzi al quale è in corso il procedimento, ha l'obbligo di procedere all'iscrizione di ipoteca legale o al sequestro, previsti dall'articolo 189 del codice penale, anche nei confronti della persona civilmente obbligata al pagamento della pena pecuniaria.

## Art. 6.

Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione della violazione delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza, un Nucleo speciale di polizia valutaria con competenza su tutto il territorio nazionale.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dirette a disciplinare l'ordinamento del Nucleo di polizia valutaria di cui al comma precedente, prevedendone il relativo organico che non deve superare le 100 unità e regolandone le attribuzioni specifiche anche al fine del coordinamento con l'azione degli altri organismi che operano nel settore valutario.

## Art. 7.

Il Nucleo di polizia valutaria, istituito a norma dell'articolo precedente, e tutti gli altri organi, a qualunque amministrazione o ente appartenenti, che abbiano competenza in materia valutaria, sono tenuti a compilare annualmente una relazione analitica sull'attività svolta, con riferimento specifico alle misure adottate per rendere concretamente operanti le disposizioni valutarie. Tali relazioni dovranno essere trasmesse, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministro del tesoro, che ne riferirà al Parlamento nei 30 giorni successivi.

## Art. 8.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, addetti all'attività ispettiva in materia valutaria, sono nell'esercizio di tali funzioni ufficiali di polizia giudiziaria.